

IPOTESI DI PROGETTO DI LEGGE

PROGETTO ATTIVITA' SOCIALI

Art. 1

Definizione delle attività sociali. Le attività sociali sono quelle dirette a sanare completamente o parzialmente situazioni di indigenza, di carattere economico, morale, sociale e psicologico, dei soggetti che vivono nella società.

Sono altresì quelle che tendono a risolvere situazioni di contingente insufficienza economica, dovute a momentanee carenze di reddito o di attività dei bilanci familiari e di impresa. Si che le stesse attività sociali si rivolgono ai nuclei familiari in possesso di redditi minimi o che si trovino in precarie situazioni economiche, dovute a motivi contingenti.

Le attività sociali sono anche quelle che vengono prestate a favore della propria impresa per solidarietà, al fine di far superare momenti difficili di vita dell'impresa stessa o di farle raggiungere livelli più elevati di sviluppo produttivo.

Le medesime attività sociali sono destinate anche a favore dello Stato, della regione e del Comune, non appena verrà realizzata la privatizzazione della pubblica amministrazione e della amministrazione pubblica regionale.

Tali attività lavorative prestate per solidarietà, vengono retribuite in misura ridotta rispetto alla normale retribuzione e secondo accordi tra i datori di lavoro e i sindacati dei lavoratori.

Art. 2

Principio informatore del progetto attività sociali. Il principio informatore del progetto attività sociali è dato dalla solidarietà economica, morale e sociale, intesa come manifestazione concreta, con attività lavorative e di relazione, dirette ad aiutare i soggetti e le persone giuridiche, a superare momenti di difficoltà ambientali, fisiche, economiche e sociali.

Tale solidarietà cui si tende continuamente nel progetto, è riferita al suo contenuto di concreta azione e attività di aiuto per chi soffre, per chi si trovi in situazioni di disagio economico sociale e morale, perché convinti che da quell'aiuto solidale deriva

come conseguenza il rafforzamento dei vincoli che uniscono i soggetti e quindi la società, dato che sono la condizione per farla evolvere verso momenti superiori di produttività e di aggregazione sociale.

Dato che la solidarietà economica, sociale e morale è il contenuto dell'insegnamento di molte confessioni religiose, altro principio che informa l'organizzazione del presente progetto, è dato dalla ricerca e dalla comune operatività di organi statali con organi della chiesa cattolica o di altre confessioni, che così possono pianificare assieme con piena efficacia operativa gli intenti e i propositi di aiuto per i sofferenti e per coloro che si trovano in condizioni di estremo disagio economico e sociale entro i confini del nostro Paese.

Art. 3

Presupposti del progetto attività sociali. Il presupposto del progetto attività sociali è data dall'attuazione dei progetti economici: in particolare del progetto occupazione, proprietà delle imprese e privatizzazione della pubblica amministrazione e degli organi pubblici regionali.

Ciò perché tali progetti sono la condizione per l'aumento della produttività del lavoro e per l'aumento della ricchezza prodotta, che consente l'impiego delle notevoli risorse economiche necessarie per la realizzazione del progetto attività sociali.

Art. 4

Soggetti destinatari della attività sociali. Destinatari delle attività sociali sono i singoli e i gruppi.

Fra i secondi si possono individuare le imprese presso cui prestano la propria opera i cittadini dipendenti o proprietari delle stesse, l'ordinamento statale, regionale e comunale nei suoi organi centrali e periferici regionali e provinciali.

I primi destinatari possono essere così enumerati:

- 1) - Barboni e vagabondi senza fissa dimora e senza mezzi di sostentamento.
- 2) - Liberati dal carcere senza una attività lavorativa.
- 3) - Disoccupati privi di mezzi di sostentamento.
- 4) - Intossicati da alcool e altre sostanze tossiche.
- 5) - Extracomunitari senza mezzi di sostentamento e privi di abitazione.
- 6) - Orfani abbandonati dai genitori e privi di assistenza minorenni.
- 7) - Prostitute abbandonate, disadattate moralmente e psicologicamente.
- 8) - Inabili al lavoro in condizioni di abbandono sociale.
- 9) - Gravemente disadattati moralmente e psicologicamente senza mezzi di sostentamento necessari per il recupero.

- 10) - Andicappati in stato di abbandono sociale e senza sufficienti mezzi di sostentamento.
- 11) - Psicolabili con necessità di una struttura sociale che li aiuti a rafforzare i propri propositi volitivi.

Art. 5

Finalità del progetto attività sociali. Le finalità del progetto attività sociali sono quelle di costituire una struttura provinciale, regionale e interregionale, che sia in grado di prestare concreto aiuto ai singoli e ai gruppi di persone.

Per i singoli si tratta delle persone indicate nell'articolo precedente, che si trovino in condizioni di disagio estremo economico, morale, sociale e psicologico; in modo da poter risolvere la loro condizione di indigenza e di rafforzare i loro propositi volitivi.

L'aiuto concreto apportato ai gruppi, è riferito alle attività prestate a favore di imprese, presso cui i soggetti prestano la propria attività lavorativa, a favore dello Stato, delle regioni e dei Comuni negli organi centrali e periferici.

In questo secondo caso le attività di aiuto acquistano il carattere di azioni di solidarietà, prestate e remunerate con compensi inferiori a quelli normali, proprio al fine di far superare momenti di difficoltà produttive e per accelerare le fasi di sviluppo degli ordinamenti statali e degli stessi organi produttivi.

Art. 6

Obiettivi del progetto attività sociali. Gli obiettivi del progetto attività sociali, si riferiscono principalmente alle componenti seguenti:

- a) - lo schema generale di indirizzo delle attività sociali in ambito provinciale, regionale e interregionale.
- b) - L'ordinamento organizzativo ed operativo delle azioni di solidarietà.
- c) - Il controllo dell'evoluzione delle attività sociali nel sistema produttivo nazionale.
- d) - Il coordinamento degli uffici provinciali, regionali e interregionali delle attività sociali.

Art. 7

Lo schema generale di indirizzo. Lo schema generale di indirizzo e di organizzazione delle attività sociali, viene costruito nel momento iniziale con il presente progetto di legge.

Esso tende ad indirizzare le stesse attività verso obiettivi ben individuati e tali da poter raggiungere dei gradi via via supe-

riori di civiltà e di aggregazione sociale.

Lo schema iniziale non è fisso ma si modifica nel tempo, attraverso le relazioni e i miglioramenti del funzionamento dei vari organi che producono le attività sociali.

Art. 8

L'ordinamento organizzativo ed operativo. Particolare obiettivo del progetto è costituito dall'ordinamento organizzativo e da quello operativo da cui nascono le concrete azioni di solidarietà.

Il primo è costituito dagli organi, dai collegamenti tra essi e dalle funzioni di cui sono investiti e che permettono la produzione di una certa quantità e tipologia di attività sociali.

L'ordinamento operativo delle attività sociali, è costituito dalla pianificazione delle attività medesime operata dagli ~~uffici~~ assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali, regionali e dagli organi di coordinamento interregionali relativi.

Tale pianificazione corrisponde alla concreta attività operativa che produce le attività sociali per il diretto beneficio dei singoli e dei gruppi.

Art. 9

Il coordinamento. Il coordinamento tra gli organi della struttura statale e regionale delle attività sociali, è un altro importante obiettivo che tende al decentramento delle funzioni di assistenza e prelude al futuro ordinamento regionale in cui ciascuna regione, attuerà la destinazione di risorse alle attività sociali, in funzione dello sviluppo che ciascuna di esse vuol dare alle attività economiche e sociali medesime.

Art. 10

Il controllo dell'evoluzione delle attività sociali. Da parte degli organi della struttura sociale dello Stato e delle regioni, vi sarà il controllo della evoluzione della produzione delle attività sociali, al fine del loro indirizzo verso l'aspetto produttivo di ciascuna componente territoriale e al fine dell'analisi delle possibilità future del nuovo sistema sociale, di sostituire in parte il meccanismo produttivo attuale basato sul criterio del costo e del profitto.

Ciò sarà possibile solo quando verrà raggiunta nello Stato la piena occupazione e saranno rifotte le giornate lavorative settimanali per tutti i lavoratori soci di impresa o dipendenti, a 4 o 3 giorni settimanali.

STRUTTURA SOCIALE

Art. 11

Istituzione. Viene istituita la struttura provinciale, regionale e interregionale delle attività sociali. Tale struttura è costituita da organi, funzioni e collegamenti.

Art. 12

Organi provinciali. Sono organi provinciali della struttura sociale regionale, gli assessorati assistenza e sicurezza sociale dei Comuni capoluogo di provincia.

Art. 13

Settori di decentramento provinciale. Gli assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali, coordinano le attività sociali prodotte nella provincia, per settori di decentramento, che comprendono i territori dei maggiori centri provinciali.

Tale coordinamento ha per oggetto le attività degli assessorati assistenza e sicurezza sociale dei Comuni maggiori della provincia, centro di settore di decentramento provinciale.

Art. 14

Istituzione dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale (AASSP). Presso ogni comune del capoluogo di provincia e presso quelli capoluogo dei settori di decentramento provinciale, è istituito l'AASS (assessorato assistenza e sicurezza sociale), formato da due uffici:
1) - l'ufficio indigenti e assistenza (UI);
2) - l'ufficio attività sociali (UAS).

Analogo assessorato si trova presso il Comune del capoluogo di regione ed ha caratteristiche di organo regionale. L'assessorato assume la denominazione di direzione generale assistenza e sicurezza sociale (DGASS) presso il Ministero dell'interno e di ufficio assistenza e sicurezza sociale interregionale (UASSIR) nei centri di settore di decentramento nazionale di Milano e Napoli, che coordinano le medesime azioni di solidarietà nel relativo ambito interregionale.

Art. 15

Uffici degli AASSP. Gli uffici dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale provinciale (AASSP), sono: a) - ufficio indigenti (UI) e b) - ufficio attività sociali (UAS).



Il primo ha il compito di prestare aiuto e assistenza agli indigenti, il secondo quello di produrre le strutture utili per il recupero degli indigenti e di produrre attività lavorative di solidarietà a favore delle imprese, dello Stato, delle regioni e dei Comuni.

Art. 16

Organizzazione degli uffici indigenti e attività sociali provinciali.
Gli uffici di cui all'oggetto sono costituiti da 4 sezioni, denominate:
a) - pianificazione, b) - controllo dell'efficienza, c) - rendicontazione e d) valutazione delle attività.

Art. 17

Collegamento tra gli organi provinciali. I due uffici dell'AASSP sono collegati continuativamente con gli assessorati omonimi dei centri di settore di decentramento provinciale, per la diramazione delle direttive e per l'acquisizione delle risultanze delle attività operative svolte.

Art. 18

Personale degli assessorati assistenza e attività sociali provinciali. Il personale degli assessorati assistenza e sicurezza sociale provinciali (AASSP), è formato per il 60 per cento da operatori del Comune capoluogo di provincia e per il 40 per cento da operatori dei Comuni maggiori della provincia.

Tale personale deve essere scelto tra coloro che hanno superato il relativo concorso per la classe e funzione attribuita nell'ambito dello ufficio. Esso non deve superare il 25 per cento del totale.

Il 75 per cento delle rimanenti funzioni sono affidate a imprese private provinciali con contratto a termine e al corpo dei volontari, in percentuale variabile in relazione alla diversa presenza di volontari in ciascuna provincia.

Art. 19

Privatizzazione delle funzioni degli AASS. La privatizzazione delle funzioni degli assessorati di cui all'oggetto, viene compiuta secondo i criteri stabiliti dal progetto privatizzazione della pubblica amministrazione.

Secondo tali principi le funzioni di organizzazione e di pianificazione degli uffici componenti, non possono essere devolute per più del 25 per cento del totale a impiegati civili dello Stato, delle regioni e dei Comuni.

Art. 18

....in ciascuna provincia.

Le imprese che assumono il compito di gestire settori organizzativi dell'AASSP, appartengono per la maggior parte alla struttura provinciale delle imprese, proprio per dare al settore attività sociali il carattere produttivo dell'organizzazione sociale provinciale.

Lo stesso dicasi per il corpo dei volontari, che appartenendo prevalentemente alla struttura produttiva provinciale, potrà dare tuttavia il proprio contributo alle attività operative della struttura sociale di coordinamento regionale e nazionale se esistente in un certo centro urbano.

Art. 20

Funzioni degli organi provinciali. Le funzioni degli organi provinciali di assistenza e sicurezza sociale, sono quelle di produrre le attività sociali attraverso il personale a disposizione, appartenente alla struttura produttiva provinciale; e di coordinare le analoghe attività degli AASS dei Comuni centro di settore di decentramento provinciale.

Art. 21

Organi regionali. Sono organi regionali della struttura sociale regionale, gli AASS dei Comuni capoluogo di regione, che fanno parte degli organismi componenti la giunta regionale.

Fanno parte altresì della struttura regionale le sezioni staccate provinciali presso gli AASSP di ciascun capoluogo di provincia.

Art. 22

Settori di decentramento regionale. Sono settori di decentramento regionale delle attività sociali i territori di ciascuna provincia, ove è preposta ad organizzare le attività sociali regionali, la sezione staccata regionale, sita presso l'assessorato assistenza e sicurezza sociale del capoluogo di provincia.

Art. 23

Uffici e sezioni dell'assessorato assistenza e sicurezza sociale regionale (AASSR). Gli uffici e le sezioni dell'assessorato di cui all'oggetto, sono gli stessi indicati per gli omonimi organi provinciali.

Art. 24

Collegamento e coordinamento regionale. L'AASSR è collegato con tutti gli AASSP, attraverso la sezione staccata regionali. Per mezzo delle stesse l'organo regionale produce le attività sociali attribuite alla sua competenza.

Compie altresì con le medesime il coordinamento degli omonimi organi provinciali.

Art. 25

Personale degli AASSR. Il personale degli AASSR preposto alla gestione degli stessi per la produzione delle attività sociali, è costituito per il settore di attività affidate, ad impiegati civili regionali della struttura pubblica regionale, per il 60 per cento e alla struttura comunale dei capoluoghi di provincia per il 40 per cento delle funzioni attribuite.

Art. 20 bis

Funzioni organizzative degli uffici provinciali. Le funzioni organizzative delle attività degli AASSP sono realizzate con personale pubblico della struttura provinciale e con imprese incaricate con contratto a termine prevalentemente della struttura produttiva provinciale, cioè delle dimensioni produttive provinciali.

Lo stesso vale per il personale del volontariato, che prevalentemente farà parte della struttura produttiva provinciale.

Art. 20 ter

Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio indigenti. Per le attività sociali di cui all'ufficio indigenti, i destinatari sono costituiti da persone in stato di disagio economico e morale, che abbiano dimora abituale nel territorio dei capoluoghi di provincia e che non siano lasciate alla competenza regionale, secondo accordi tra assessorati provinciali e regionali del capoluogo di regione.

Art. 20 quater

Destinatari delle attività sociali provinciali. Ufficio attività sociali. I destinatari delle attività sociali dell'ufficio di cui all'oggetto, sono costituiti dalle imprese presso cui prestano la propria attività lavorativa, coloro che volontariamente la destinano per solidarietà; dagli organi pubblici del Comune capoluogo di provincia e dai Comuni periferici dei settori di decentramento provinciale.

Sono ancora destinatari i nuclei familiari in possesso di redditi minimi, i cui componenti prestino attività lavorativa saltuaria e comunque alle dipendenze di imprese di dimensione provinciale o locale.